

**COMUNE DI NOLI**  
**(Provincia di savona)**

Prov. Nr. 23 del 12/05/2016 Reg. Generale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI:**

- l'art. 7, comma 9, del D.Lgs 285/1992 e ss.mm ed ii. (Codice della Strada) che prevede che i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
- l'art. 7, comma 11, del citato Codice della Strada, ai sensi del quale nelle Z.T.L. i comuni hanno facoltà di riservare superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso;
- l'art. 3 della stessa norma che definisce la zona a traffico limitato quale "*l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli*;

**VISTE** le proprie ordinanze n. 54 del 22/09/2014, n. 7 del 05/02/2015 e n. 32 del 22/05/2015 con le quali, tra l'altro, preso atto dei contenuti e delle motivazioni espressi nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 141 (erroneamente riportata come n. 130 nelle premesse alle citate ordinanze n. 54 e n. 7) del 22/09/2014, n. 66 in data 12/05/2015 e n. 85 del 08/06/2015, è stata ridefinita la perimetrazione della Zona a Traffico Limitato del centro storico, procedendosi, nel contempo, a rendere nota la regolamentazione riguardante l'accesso, la circolazione e la sosta in dette aree;

**RICHIAMATI** i contenuti e le motivazioni espressi nelle citate deliberazioni della Giunta Comunale n. 141 del 22/09/2014, n. 66 in data 12/05/2015 e n. 85 del 08/06/2015 con le quali sono stati indicati i nuovi confini perimetrali dell'area soggetta alla disciplina prevista per la Z.T.L. nelle aree del centro storico cittadino, nello specifico costituiti dalle aree ricomprese all'interno del perimetro delineato, a partire da C.so Italia, lato ponente, dalle seguenti vie o tratti:

C.so Italia da altezza intersezione Via Serravalle fino ad altezza intersezione Via Musso, P.zza Dante, Via Castello, Via Vescovado, Via Cavalieri di Malta, Rio Noli, P.zza Battisti (parte), C.so Italia, come meglio rappresentato nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, da ritenersi parte integrante dello stesso;

**EVIDENZIATO** che all'interno di detta perimetrazione sono ricomprese le seguenti vie/piazze:

P.zza Chiappella, P.zza Dante, Via Musso, Via Acerbo, Via Arduini, Via Colombo, Via Repetto, Via Suor Letizia, P.zza S. Anna, Via Fossato, Via Anton da Noli, P.zza Canano, P.zza Capellini, Via Gregorio, Via Giordano Bruno, Via B. Vignolo, Via Solari, Via Pareto, Via Serravalle, Via Transilvania, Via Castello Via Tissoni, Vico Biestro, P.zza Garibaldi, P.zza Cattedrale, P.zza Praga, P.zza Battisti (parte), Corso Italia – ad eccezione del tratto compreso tra la foce del Rio Noli e Via Serravalle;

**RILEVATO** che, con le deliberazioni di Giunta Comunale sopraccitate, si è:

- ritenuto opportuno ridefinire ulteriormente gli atti istitutivi della Z.T.L. riguardante le aree del centro storico cittadino, procedendo a perfezionare una nuova regolamentazione delle norme afferenti l'accesso, la circolazione e la sosta al loro

interno, al fine di salvaguardare in misura maggiore il patrimonio culturale ed ambientale connesso alla presenza di edifici aventi particolare pregio architettonico e valore storico;

- ribadita la ferma volontà dell'Amministrazione Comunale di conservare i valori di pregio propri del centro storico nell'ottica di una fruizione prevalentemente pedonale delle aree e di una progressiva riduzione, stante la ristrettezza degli spazi, del traffico veicolare, atteso che, per la configurazione viaria del centro e per le caratteristiche delle strade, il transito indiscriminato di veicoli sarebbe fonte di possibile inquinamento acustico ed ambientale, costituendo, inoltre, motivo di pericolo per lo stesso transito pedonale;
- approvato, e successivamente aggiornato alla luce delle indicazioni ricevute dall'applicazione pratica delle nuove disposizioni, un documento recante il titolo DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E LA SOSTA NELLA ZONA A TRANSITO LIMITATO (ZTL) ISTITUITA NEL CENTRO STORICO", contenente le norme poste a disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli all'interno dell'istituita Z.T.L. e nel quale, in particolare, vengono definite le categorie di veicoli esentati dal divieto di accesso, transito e sosta nella Z.T.L., le categorie di veicoli a cui spetta il rilascio di contrassegno autorizzativo, previa presentazione di apposita istanza, nonché le categorie di veicoli autorizzati, anche senza necessità di previo rilascio di alcun contrassegno nonché gli orari individuati per l'accesso, il transito e la sosta degli stessi;

**VISTA**, da ultimo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 06/05/2016 con la quale è stato:

- rilevato che, a seguito dell'ulteriore applicazione della nuova regolamentazione d'uso, come recepita e resa cogente dalla citata ordinanza n. 32 in data 22/05/2015, è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni, avuto riguardo, tra le altre cose, all'opportunità di: 1) eliminare la limitazione oraria nella disciplina della sosta negli stalli riservati ai residenti in P.zza Battisti, considerato che, come emerso nel corso delle verifiche effettuate *in loco*, tale limite dissuade l'utenza interessata dall'impiego degli stalli in quanto mal si concilia con le esigenze di permanenza prolungata proprie dell'utenza stessa; 2) disciplinare le modalità di inoltro all'Ufficio di Polizia Locale delle informazioni riguardanti i veicoli ammessi alla sosta temporanea nel campo da calcio presente in p.zza Chiappella in occasione di manifestazioni, matrimoni o altri eventi di interesse pubblico; 3) individuare fasce di orario nelle quali ammettere, senza obbligo del previo rilascio di alcun permesso abilitativo, l'accesso alle aree della ZTL da parte di tutti i veicoli per finalità di carico/scarico;
- approvato un documento recante il titolo "Disciplinare per l'accesso e la sosta nella zona a transito limitato (Z.T.L.) istituita nel centro storico. Edizione I/2016", contenente le norme aggiornate poste a disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli all'interno della Z.T.L. istituita nelle aree del centro storico, in sostituzione della precedente versione approvata con le DD.G.C. sopra richiamate;

**RITENUTO** necessario, pertanto, procedere, in questa sede, a rendere cogenti le nuove determinazioni della Giunta Comunale in materia, con l'emanazione di apposita ordinanza;

**Visti** gli articoli 3- 5 e 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495;

**Visti** gli articoli 37 e 38 del Codice della strada;

**Visto** l' articolo120 Figura II 76 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;

## ORDINA

### **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DIVIETO DI ACCESSO, TRANSITO E SOSTA AI VEICOLI NON AUTORIZZATI ALL'INTERNO DELLA ZONA DELIMITATA COME SEGUE:**

**- PERIMETRO:**

aree ricomprese all'interno del perimetro delineato, a partire da C.so Italia, lato ponente, dalle seguenti vie o tratti:

C.so Italia da altezza intersezione Via Serravalle fino ad altezza intersezione Via Musso, P.zza Dante, Via Castello, Via Vescovado, Via Cavalieri di Malta, Rio Noli, P.zza Battisti (parte), C.so Italia, come meglio rappresentato nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, da ritenersi parte integrante dello stesso **(allegato 1)**.

**- AREA:**

P.zza Chiappella, P.zza Dante, Via Musso, Via Acerbo, Via Arduini, Via Colombo, Via Repetto, Via Suor Letizia, P.zza S. Anna, Via Fossato, Via Anton da Noli, P.zza Canano, P.zza Capellini, Via Gregorio, Via Giordano Bruno, Via B. Vignolo, Via Solari, Via Pareto, Via Serravalle, Via Transilvania, Via Castello Via Tissoni, Vico Biestro, P.zza Garibaldi, P.zza Cattedrale, P.zza Praga, P.zza Battisti (parte), Corso Italia – ad eccezione del tratto compreso tra la foce del Rio Noli e Via Serravalle.

Nelle aree ricomprese nella ZTL sopra individuata vige la seguente disciplina:

#### **Art. 1.**

#### **Accesso alla ZTL, categorie escluse e deroghe speciali.**

Nell'ambito della ZTL sono vietati il transito e la sosta dei veicoli, fatte salve le eccezioni previste e regolate con la presente ordinanza.

Al di fuori dei casi di transito consentito indicati nel successivo art. 3, l'accesso alla ZTL è permesso ai veicoli provvisti di contrassegno da esporre in maniera ben visibile sul cruscotto e/o registrati presso la banca dati delle targhe gestita dall'Ufficio di Polizia Locale, costituenti permessi al transito e/o alla sosta.

Le sottoelencate categorie di veicoli non sono soggette al rilascio di alcun titolo di accesso alle ZTL, pur rimanendo nella facoltà dell'Amministrazione Comunale richiederne la registrazione, anche solo per parte di essi, nella banca dati:

- velocipedi e veicoli elettrici;
- veicoli previsti dall'art. 177 C.d.S. (autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze);
- veicoli adibiti al ciclo di smaltimento di rifiuti;
- taxi ed autonoleggio con conducente, esclusivamente per effettuare servizio a favore di clienti all'interno delle ZTL;
- mezzi blindati per trasporto valori e auto di servizio degli istituti di vigilanza;
- veicoli di servizio di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici, per interventi in zona, purché muniti di scritti o stemmi che li rendano facilmente individuabili;
- veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 C.d.S.;

- veicoli dell'Amministrazione Comunale o che operano su incarico o per conto di essa, limitatamente alle necessità connesse allo svolgimento di servizi in ambito ZTL;
- veicoli del soccorso stradale o per la rimozione forzata dei veicoli;
- veicoli del soccorso sanitario, medici e pronto intervento, personale esercente l'attività sanitaria, pubbliche assistenze, per esigenze connesse al servizio.

Previo rilascio di apposito contrassegno e/o eventuale inserimento delle targhe nella banca dati, sono esclusi dall'osservanza del divieto di transito e sosta nelle ZTL, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle successive disposizioni del presente provvedimento, le seguenti categorie di veicoli:

- (categoria A: PRIVATI) veicoli appartenenti a persone che abbiano la proprietà, o altro diritto reale di godimento, o comunque valido titolo giuridico ad occupare un box/rimessa/area adibita allo stazionamento, anche temporaneo, dei veicoli privati in ambito ZTL (cd. "privati"). L'autorizzazione non rileva in alcun modo su aspetti civilistici, edilizi, urbanistici o penali dei luoghi privati di sosta;
- (categoria B: GENERI ALIMENTARI/ARTIGIANI) veicoli:

I. utilizzati da produttori o rivenditori di generi alimentari o facilmente deperibili che effettuino consegne a domicilio, limitatamente alle operazioni di carico/scarico;

II. appartenenti a imprese con sede o magazzino in ambito ZTL o che abbiano la necessità di accedere frequentemente nella ZTL per la movimentazione di pezzi di ricambio e/o attrezzi da lavoro quali: riparatori in genere, fornitori di combustibili liquidi e/o gassosi, fabbri, vetrai, idraulici, elettricisti, artigiani edili etc., per esigenze di carico/scarico connesse all'attività lavorativa, nel numero massimo di n. 3 veicoli autorizzabili, con sosta massima di 15 min. (salvo motivate deroghe autorizzate);

- (categoria C: ABITANTI/ATTIVITA' PRODUTTIVE) veicoli:

I condotti da titolari e/o dipendenti di esercizi commerciali, artigianali, ricettivi, extra-ricettivi, pubblici servizi, ubicati nella ZTL, limitatamente alle operazioni di carico/scarico connesse con l'attività produttiva, con sosta massima di 15 min. (salvo motivate deroghe autorizzate).

L'autorizzazione è valevole solo per lo scarico ed il carico (arrivo e partenza) e non per ulteriori transiti;

II condotti da parte di persone residenti, domiciliate o che comunque alloggiano in immobili posti all'interno della ZTL, per operazioni di carico/scarico, con sosta massima di 15 min. (salvo motivate deroghe autorizzate);

Al fine del rilascio del contrassegno autorizzativo e/o l'inserimento nella banca dati delle targhe dei veicoli da autorizzare, gli interessati (per persone giuridiche soggetti con potere di rappresentanza) dovranno produrre specifica istanza conforme ai modelli allegati alla presente ordinanza quali sue parti integranti e sostanziali (**allegato 2**), disponibili presso l'Ufficio di Polizia Locale e scaricabili anche dal sito istituzionale dell'Ente ([www.comunenoli.gov.it](http://www.comunenoli.gov.it)).

## Art. 2.

### Limiti e prescrizioni connesse alle diverse tipologie di contrassegni

Contrassegno A) – privati

OPERAZIONI CONSENTITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso h 24 per raggiungere il box/posto auto</li> </ul>
CONDIZIONI DI RILASCIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proprietà od altro diritto reale, ovvero titolo giuridico ad utilizzare, un box/rimessa/area adibita allo stazionamento anche temporaneo dei veicoli privati in ambito ZTL</li> </ul>
VALIDITA'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino al permanere delle condizioni che legittimano il</li> </ul>

	rilascio
VEICOLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di proprietà del soggetto avente titolo all'utilizzo del box/rimessa/area adibita allo stazionamento dei veicoli privati, o di persona appartenente al nucleo familiare e/o convivente, come attestato da apposita autocertificazione nelle forme di legge</li> </ul>

Contrassegno B) – generi alimentari/artigiani

OPERAZIONI CONSENTITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso h 24.</li> <li>• Sosta massima 15 min. per operazioni di carico e scarico, salvo motivate deroghe autorizzate</li> </ul>
CONDIZIONI DI RILASCIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolo a gestire un'impresa di produzione o rivendita di generi alimentari o facilmente deperibili, che effettui consegne a domicilio</li> <li>• Titolo a gestire imprese con sede o magazzino in ambito ZTL per la movimentazione di pezzi di ricambio e/o attrezzi di lavoro</li> <li>• Titolo a gestire imprese che abbiano la necessità di accedere frequentemente nella ZTL per la movimentazione di pezzi di ricambio e/o attrezzi da lavoro quali: riparatori in genere, fornitori di combustibili liquidi e/o gassosi, fabbri, vetrai, idraulici, elettricisti etc., per esigenze di carico/scarico connesse all'attività lavorativa, nel numero massimo di n. 3 veicoli autorizzabili</li> </ul>
VALIDITA'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino al permanere delle condizioni che legittimano il rilascio</li> </ul>
VEICOLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di proprietà del titolare della ditta/impresa o di suoi dipendenti/incaricati/collaboratori o rientrante nella loro disponibilità in forza di contratto di comodato d'uso esclusivo o leasing finanziario</li> </ul>

Contrassegno C) – abitanti/attività produttive

OPERAZIONI CONSENTITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso sempre consentito (h 24) ad eccezione dei seguenti orari: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Periodo estivo (01/06 – 30/09) Mattina: dalle ore 10,00 alle ore 12,30 Pomeriggio: dalle ore 17.30 alle ore 23.00.</li> <li>II. Periodo invernale (01/10 – 31/05) Mattina: dalle ore 10,00 alle ore 12,30 Pomeriggio festivi e prefestivi: dalle ore 16.00 alle ore 19.00.</li> </ul> </li> <li>• Sosta massima 15 min. per operazioni di carico e scarico, salvo motivate deroghe autorizzate</li> </ul>
CONDIZIONI DI RILASCIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolari e/o dipendenti di esercizi commerciali, artigianali, ricettivi, extra-ricettivi, pubblici servizi, ubicati nella ZTL</li> <li>• Persone residenti, domiciliate o che comunque</li> </ul>

	alloggiano in immobili posti all'interno della ZTL
VALIDITA'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino al permanere delle condizioni che legittimano il rilascio</li> </ul>
VEICOLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di proprietà del titolare della ditta/impresa o di suoi dipendenti/incaricati/collaboratori o rientrante nella loro disponibilità in forza di contratto di comodato d'uso esclusivo o leasing finanziario</li> <li>• Di proprietà di persone residenti, domiciliate o che comunque alloggiano in immobili posti all'interno della ZTL o di persona appartenente al nucleo familiare e/o convivente, come attestato da apposita autocertificazione nelle forme di legge</li> </ul>

### **Art. 3 Transito consentito**

Dalle ore 04.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 è consentito, senza necessità di previo rilascio di alcun contrassegno, il transito di veicoli per operazioni di carico e scarico, con sosta massima di 15 min., salvo contingenti e comprovate esigenze di maggior durata delle operazioni, ed obbligo del disco orario.

E' consentito, senza limitazioni di orario:

I. il transito a motocicli e ciclomotori diretti o provenienti dai parcheggi riservati alle moto ivi presenti in:

- Via Musso, primo tratto partendo da C.so Italia;
- Via Vescovado, con provenienza obbligatoria da Via Defferrari;

II. il transito e la sosta dei veicoli appartenenti agli ospiti di attività ricettive o extraricettive per le sole operazioni di carico/scarico dei bagagli. In tali fattispecie il titolare/gestore dell'attività dovrà annotare preventivamente su un proprio registro il numero di targa di immatricolazione del veicolo ed il nominativo del conducente, in caso di eventuale controllo da parte della Polizia Locale;

III il transito e la sosta dei veicoli utilizzati dagli operatori regolarmente autorizzati a presenziare al mercato settimanale o ad altre fiere/manifestazioni organizzate dal Comune di Noli, limitatamente, in questo secondo caso, alle operazioni di carico/scarico con sosta massima 15 minuti (salvo motivate deroghe autorizzate) ed obbligo di disco orario, fatta eccezione per il caso in cui il veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività autorizzata e la permanenza *in loco* sia espressamente prevista;

IV. il transito dei veicoli privati condotti dal personale che effettua servizio, a titolo volontario e/o professionale, presso la Croce Bianca e l'AIB (Antincendio boschivo e Protezione civile) di Noli, esclusivamente per il raggiungimento, attraverso la via più breve, delle sedi site in Via Repetto, 4, previa presentazione, con cadenza annuale, salvo integrazioni/rettifiche, di una comunicazione a firma dei rispettivi Presidenti contenente:

- l'elenco dei nominativi del personale interessato;
- le targhe dei veicoli privati utilizzati;
- l'indicazione della disponibilità di un'area destinata allo stazionamento dei veicoli durante l'impiego del personale;

V il transito in p.zza Battisti dei veicoli provenienti o diretti all'officina di riparazione ivi presente;

VI soltanto per il tempo strettamente necessario, il transito dei veicoli utilizzati per il trasporto della sposa in occasione della celebrazioni di matrimoni in chiese e/o nelle sede del palazzo comunale presenti nella ZTL, previo invio, almeno 7 giorni prima della data prevista, anche a mezzo mail, di apposita comunicazione indicante: nome e cognome del richiedente, tipo e targa del veicolo, giorno e fascia oraria di previsto accesso ed i recapiti

ai quali il richiedente può essere contattato (telefono, email, etc);

VIII il transito dei veicoli autorizzati a sostare temporaneamente nel campetto da calcio comunale presente in P.zza Chiappella in occasione di:

- eventi e manifestazioni organizzate da questo Comune;
- iniziative e manifestazioni aventi il patrocinio comunale;
- matrimoni da celebrarsi all'interno del centro storico;
- altre iniziative di riconosciuta valenza e/o interesse pubblico,

previa presentazione all'Ufficio di Polizia Locale, anche a mezzo mail, con almeno 3 giorni di anticipo, dell'elenco delle targhe dei veicoli impiegati.

In tal caso i veicoli potranno circolare esclusivamente nel tratto da P.zza S.Anna al campetto e viceversa e dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 7, sotto l'esclusiva responsabilità del rispettivo conducente.

#### **Art. 4**

##### **Aree adibite a carico/scarico**

Al fine di effettuare operazioni di carico/scarico da parte di autocarri adibiti al trasporto merci di vario genere da parte di incaricati di imprese di produzione di beni e servizi funzionali all'esercizio di attività commerciali e ricettive che operano in ambito ZTL, potranno essere utilizzate, nelle fasce orarie autorizzate:

- l'area sita in C.so Italia, zona di levante, nel tratto compreso tra l'inizio della ZTL e l'ingresso di Via Colombo;
- l'area di Via Al Fossato.

Il transito e la sosta per tali finalità dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti indicati nel successivo art. 5.

#### **Art. 5.**

##### **Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati.**

I veicoli autorizzati a transitare nell'ambito delle ZTL devono rispettare la segnaletica stradale apposta *in loco* e in ogni caso:

- circolare a passo d'uomo;
- sostare a motore spento;
- durante l'orario di carico/scarico merci sostare esclusivamente per eseguire tali operazioni e comunque per un tempo non superiore a quindici minuti per ciascun punto di rifornimento, salvo contingenti e comprovate esigenze di maggior durata delle operazioni, ovvero dietro specifica autorizzazione dell'Ufficio PM per comprovati motivi;
- per operazioni connesse a cantieri edili, rispettare le limitazioni e gli orari stabiliti dal vigente Regolamento comunale Tutela dell'Inquinamento Acustico approvato con Delibera di C.C. n.11 del 14/03/2008 (art. 22) e, pertanto, potranno effettuarsi: nel periodo invernale (1° ottobre - 31 maggio) dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 20 con divieto il sabato pomeriggio, la domenica e nei giorni festivi e nel periodo estivo (1° giugno – 30 settembre) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20, con divieto il sabato, la domenica e nei giorni festivi e prefestivi;
- segnalare per mezzo del disco orario l'ora di inizio sosta all'interno della ZTL;
- circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio agli usci ed alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;
- effettuare le operazioni di carico/scarico senza arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- i conduttori di velocipiedi sono tenuti a:

- dare sempre la precedenza ai pedoni;
  - procedere a passo d'uomo;
  - seguire le eventuali direzioni di marcia previste per i veicoli;
  - condurre a mano la bicicletta in Via Colombo, P.zza Milite Ignoto e P.zza Garibaldi ed ogni volta in cui siano comunque di intralcio o di potenziale pericolo per i pedoni (passaggi angusti, curve cieche...);
  - avvisare i pedoni del proprio passaggio;
  - di notte, avere accesa la luce bianca anteriore e luce rossa o rifrangente posteriore;
- tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'ufficio di Polizia Locale nel rilasciare il contrassegno autorizzativo.

N. 22 stalli di sosta da individuarsi con segnaletica di colore giallo presenti in P.zza Battisti sono riservati all'utilizzo da parte di cittadini residenti nelle vie/piazze ricomprese nella ZTL come individuate da apposita Delibera della Giunta Comunale, previo rilascio di apposito contrassegno abilitativo da esibire sul veicolo alle seguenti condizioni:

- veicolo di proprietà o in uso esclusivo (da documentare, tenendo conto della vigente normativa in materia) di cittadini residenti nella zona ovvero di impresa della quale il richiedente residente nella zona sia titolare, socio o dipendente;
- il richiedente non sia proprietario/intestatario di box/autorimessa/posto auto privato nella zona ovvero non ne abbia l'utilizzo esclusivo in forza di valido titolo giuridico, da comprovarsi mediante autocertificazione nelle forme di legge.

N. 1 stallo di sosta, presente in Piazza Battisti, da individuarsi con apposita segnaletica di colore giallo, è riservato alla sosta dei veicoli autorizzati al transito nella zona ZTL ed ai veicoli di cittadini residenti nella zona ZTL, muniti di contrassegno abilitativo alla sosta, purché entrambe le categorie effettuino operazioni di carico/scarico merci, negli orari e con le modalità di seguito definiti:

- dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali;
- sosta massima consentita 20 minuti;
- obbligo di esposizione del disco orario (oltreché dell'autorizzazione alla sosta residenti e/o dell'autorizzazione al transito nella ZTL).

Al di fuori dei predetti giorni ed orari, lo stallo è riservato alla sosta da parte dei veicoli di cittadini residenti nell'area ZTL.

Gli altri stalli di sosta di colore giallo presenti nelle aree della ZTL sono utilizzabili dai veicoli autorizzati alla sosta nelle aree stesse.

N. 2 stalli di sosta da individuarsi con segnaletica di colore giallo nel parcheggio motocicli sito in Via Musso sono riservati a veicoli appartenenti agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

## **Art. 6.**

### **Rilascio di contrassegni/documentazione e accessi occasionali.**

Le autorizzazioni al transito e/o alla sosta in ambito ZTL rispondono ai criteri di utilizzo come specificati nel precedente art. 2 del presente atto.

I contrassegni consistono in un tagliando/bollino cartaceo con indicazione della lettera corrispondente alla categoria di appartenenza (A: privati; B: generi alimentari/artigiani; C: abitanti/attività produttive), da rendere ben visibile sul veicolo dall'esterno durante il transito e/o la sosta in ZTL.

Eventuali ulteriori prescrizioni, in particolari e specifiche fattispecie, potranno essere impartite dall'Ufficio di Polizia Locale con il relativo provvedimento autorizzativo.

Nelle more del rilascio del previsto contrassegno l'utente dovrà rendere ben visibile sul veicolo dall'esterno copia dello stesso provvedimento autorizzativo.

Non è ammesso l'utilizzo di copie fotostatiche di contrassegni rilasciati.

I permessi dovranno essere senza indugio riconsegnati all'Ufficio di Polizia Locale, a cura

del soggetto che li detiene, qualora venissero a cessare le condizioni per le quali vennero rilasciati.

In caso di modifica del/i veicolo/i autorizzati il titolare del contrassegno è tenuto a richiedere l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo inoltrando apposita comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, all'Ufficio di Polizia Locale, indicando:

- estremi dell'autorizzazione all'accesso posseduta;
- marca, modello e targa del nuovo veicolo;
- marca, modello e targa dell'eventuale veicolo da cancellare;
- natura del veicolo (di proprietà, appartenente a familiare convivente, intestato ad impresa, etc...).

In assenza della comunicazione di cui sopra gli accessi con veicoli non contemplati dal provvedimento autorizzativo saranno sanzionati ai sensi di legge.

L'Ufficio di Polizia Locale potrà autorizzare, con il rilascio di permessi temporanei, l'accesso a soggetti non rientranti fra le categorie di utenti individuate al precedente articolo 2, per casistiche non contemplate dalle disposizioni precedenti (quali operazioni particolarmente disagiate, movimentazione di carichi pesanti, cantieri edili o stradali, necessità correlata a manifestazioni, sfilate, mostre, spettacoli organizzati da privati e/o dal Comune stesso, mercatini, iniziative turistiche, etc...). In tal caso la richiesta in bollo andrà presentata direttamente all'Ufficio di Polizia Locale, anche a mezzo posta elettronica, almeno 7 giorni prima del programmato ingresso, mediante l'utilizzo del modello riportato in **allegato 3** al presente provvedimento, indicando:

- nome e cognome del richiedente, tipo e targa del veicolo, giorno e fascia oraria di massima di accesso, luogo ove sosterrà il veicolo per eseguire le operazioni sopra descritte;
- motivi della richiesta di accesso (da dettagliare);
- recapiti ai quali il richiedente può essere contattato (telefono, *email*, etc).

Durante il transito e la sosta i conducenti dei veicoli autorizzati dovranno rendere visibile, all'interno del veicolo, il provvedimento autorizzativo rilasciato.

In caso di eventuali necessità di accessi occasionali in orari differenti da quelli di transito consentito per far fronte a specifiche esigenze, di carattere urgente, contingente e non preventivato, gli interessati potranno prendere contatti diretti con il personale in servizio presso l'Ufficio di Polizia Locale che valuterà, caso caso, il rilascio di un permesso temporaneo, indicando eventuali prescrizioni/limitazioni da adottare.

Qualora il titolare del contrassegno A) abbia necessità di ospitare temporaneamente nel box/autorimessa/area privata idonea allo stazionamento dei veicoli - ad eccezione delle aree adibite allo stazionamento solo temporaneo (es. aree condominiali per carico/scarico) - un veicolo differente da quelli autorizzati e/o appartenente a persona diversa dall'avente diritto, questi è tenuto a far pervenire all'Ufficio di Polizia Locale preventiva apposita comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, contenente l'indicazione:

- del /i veicolo/i interessato/i con relative targhe;
- del nominativo del proprietario o, se persona diversa, del conducente del veicolo;
- degli estremi dell'autorizzazione all'accesso nelle aree di ZTL posseduta;
- del periodo temporale richiesto.

## **Art. 7.**

### **Apparecchiature di controllo.**

Gli ingressi e le uscite delle ZTL, nel rispetto della disposizioni vigenti in materia, potranno essere controllati anche per mezzo di apparecchiature di videocontrollo che, mediante raffronto delle targhe di immatricolazione dei veicoli transitati con quelli autorizzati, individueranno i veicoli non abilitati come sanzionabili.

**Art. 8.  
Sanzioni.**

Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti. In caso di falsità documentale o per il rilascio di false attestazioni troveranno applicazione le disposizioni sanzionatorie previste dal codice penale o da normative speciali.

In caso di ripetute infrazioni, sanzionate ai sensi del presente articolo, alle norme che disciplinano gli accessi alle ZTL, si applicherà la sanzione accessoria della sospensione del permesso di transito per anni uno. Applicati due periodi di sospensione al terzo episodio di recidiva il permesso sarà revocato. La recidiva potrà essere contestata alla terza infrazione nell'arco di un anno, decorrente dalla prima infrazione, alle norme introdotte da questo disciplinare.

**Art. 9.  
Abrogazione di norme.**

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza saranno da ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni tese a disciplinare le modalità di accesso e sosta alla ZTL istituita nel centro storico in contrasto con il presente provvedimento.

**DISPONE**

- **che sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale appartenente agli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm ed ii., nonché gli ausiliari del traffico nominati nelle forme di legge;**
- **che il presente atto venga opportunamente notificato agli Organi di cui sopra;**
  - **al personale dell'Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, la posa della relativa segnaletica secondo le norme di legge e di regolamento;**
- **che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale.**

**A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 e ss. mm ed ii., si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile *pro tempore* dell'Area Sicurezza Urbana.**

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA  
PRESENTE ORDINANZA

**A V V E R T E che**

- nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- a norma dell'art.3 c.4° della L.07/08/1990 n°241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della L.06/12/1971 n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 gg. con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- in relazione al disposto dell'art.37, c.3° del C.d.S. D.LGS. N°285/1992, sempre nel

termine dei 60 gg., può essere presentato ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Reg. di esecuzione al C.d.S., DPR n°495/1992.

***Urbana***

***Il Responsabile dell'Area Sicurezza***

(Dott. Attilio G. PASTORINO)